

COMUNE DI OSSI

LINEE DI INDIRIZZO R.E.I.S.

(REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE – L.R.

18/2016 – D.G.R. 22/27 del 03/05/2017)



Articolo 1

RIFERIMENTI NORMATIVI E OPERATIVI

La Legge Regionale n.18 del 02.08.2016 ha istituito il Reddito di Inclusione Sociale (REIS) quale misura idonea a superare la condizione di povertà, ponendo al contempo il presupposto di accesso ai beni essenziali; la Legge inoltre propone la partecipazione dignitosa alla vita sociale, disponendo di un reddito sufficiente a garantire la dignità e il diritto alla felicità della vita.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n.66/22 del 13.12.2016 e successive modifiche e integrazioni di cui alle Deliberazioni della Giunta Regionale n° 16/36 del 28/03/2017 e 22/27 del 03/05/2017, sono state approvate le Linee Guida concernenti le modalità di attuazione della L.R. n. 18/2016 recante “Reddito di inclusione sociale – fondo per il reddito di inclusione sociale” – “Agiudu torrau”.

Con l’approvazione della L.R. n. 18 del 2 agosto 2016, istitutiva del Reddito di Inclusione, a far data dall’annualità 2016, non è più attuabile la gestione del Programma povertà, secondo le modalità stabilite nelle Delibere di Giunta emanate fino alla annualità 2015.

La Giunta regionale, per l’anno 2017, periodo transitorio che precede l’applicazione delle misure di legge con il trasferimento delle competenze agli ambiti PLUS, prevede la possibilità per l’Ente Locale di esercitare la funzione di progettazione e gestione delle risorse, con riferimento alle casistiche previste dalle medesime linee guida e riportate di seguito.

I Comuni dovranno comunicare in ogni caso alla Direzione generale delle Politiche Sociali, entro il 30 giugno 2017, il reale fabbisogno rilevato.

Articolo 2

PRINCIPI GENERALI

Attraverso la misura regionale del REIS (Reddito d’inclusione sociale) si intende assicurare un elevato coordinamento e complementarietà con la misura nazionale denominata SIA (Sostegno d’Inclusione attiva), promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per quanto riguarda:

- i principi di condizionalità e di attivazione, che sono gli stessi per il SIA e per il REIS, fatta eccezione per i casi successivamente specificati;
- i requisiti di accesso, che sono i medesimi per il SIA e per il REIS, fatta eccezione per quello riferito ai trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale che devono essere inferiori ad euro 600 mensili nel SIA e che la Regione Sardegna, invece, innalza ad 800 euro mensili per tutti i destinatari residenti in Sardegna e a €900 mensili in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU.

Articolo 3

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere ai benefici i cittadini italiani o comunitari o loro familiari titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, che siano residenti in Italia da almeno 2 anni al momento della presentazione della domanda.

Articolo 4

CRITERI PER L'ACCESSO AL BENEFICIO

L'integrazione e il coordinamento tra il REIS e il SIA è garantito attraverso i seguenti interventi, in ordine di priorità:

- 1) riconoscere ai richiedenti il REIS, in possesso degli stessi requisiti previsti per il SIA, il sostegno economico stabilito dalle Linee Guida;
- 2) riconoscere il sostegno economico previsto dal SIA, integrato utilizzando la scala di equivalenza del REIS, ed erogato, con le stesse modalità e condizioni del SIA, ai richiedenti in possesso dei requisiti previsti dal SIA, includendo i richiedenti le cui domande sono state respinte dall'INPS perché non hanno raggiunto il punteggio previsto dal bando nazionale;
- 3) tenendo ferma la soglia ISEE a 3.000,00 euro come previsto dal SIA, ampliare il target dei beneficiari, secondo le seguenti priorità:
 - 3.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
 - 3.1 famiglie composte da 5 persone e più (risultante da stato di famiglia);
 - 3.3 famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
 - 3.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
 - 3.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali;
- 4) riconoscere lo stesso sostegno previsto dal SIA, integrato utilizzando la scala di equivalenza del REIS, alle stesse condizioni del SIA, ma innalzando la soglia ISEE a 5.000 euro;
- 5) riconoscere l'intervento di cui al punto 3) agli stessi beneficiari in ordine di priorità, innalzando la soglia ISEE a 5.000 euro.

Il rispetto delle priorità indicate nel presente atto costituiscono, insieme a quelle previste dal SIA nazionale, l'unico criterio da applicarsi da parte del Comune nella selezione delle domande.

Articolo 5

REQUISITI ECONOMICI RICHIESTI PER L'ACCESSO

Sono definiti i seguenti requisiti economici di accesso al REIS:

- ISEE inferiore o uguale a € 3.000,00 per le prime due linee di priorità;
- ISEE inferiore o uguale a € 5.000,00 per la terza equarta linea di priorità.

Inoltre, nessun componente del nucleo familiare deve:

- beneficiare di altri trattamenti economici rilevanti: il valore complessivo di altri trattamenti economici eventualmente percepiti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, deve essere inferiore a euro 800 mensili, elevati a 900 euro mensili in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU
- beneficiare di strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati: non può accedere al REIS chi è già beneficiario della NASPI, dell'ASDI o altri strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati.
- possedere autoveicoli immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la domanda oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei tre anni antecedenti la domanda, fatti salvi gli autoveicoli e motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità.

Articolo 6

IMPORTO MINIMO E MASSIMO DEL CONTRIBUTO

Al pari della misura nazionale SIA, anche per il REIS deve essere calcolato l'ammontare minimo e massimo dell'erogazione del sussidio economico, sempre con l'obiettivo di integrare l'intervento regionale con quello nazionale.

Per quanto attiene al SIA, gli importi sono calcolati sulla singola persona e variano da un minimo di 80,00 a un massimo di 400,00 euro, a seconda dei componenti il nucleo familiare.

Per il REIS, invece, l'ammontare del beneficio economico mensile è stabilito utilizzando una versione semplificata della scala di equivalenza ISEE:

Numero componenti	Ammontare del beneficio economico mensile
1	200 euro
2	300 euro
3	400 euro

4 e più	500 euro
---------	----------

Tali soglie costituiscono il livello massimo di sussidio anche per chi è beneficiario del SIA nazionale, in questo caso il REIS integra nell'importo il sussidio nazionale.

Articolo 7

NORME TRANSITORIE: MODALITÀ OPERATIVE E LIMITAZIONI

Nelle more dell'applicazione delle legge istitutiva del REIS, con la nota Prot.733 del 27.01.17 la Direzione Generale della RAS ha autorizzato i Comuni ad effettuare, in via transitoria, direttamente con proprie procedure l'erogazione delle risorse stanziata per l'anno 2016 per il REIS, rispettando le priorità, i principi generali riguardanti i requisiti di accesso e l'ammontare minimo e massimo del sussidio economico definiti dalle Linee Guida.

A tal fine il Comune per la fase relativa allo svolgimento dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari, cura la progettazione e gestione, limitatamente alle casistiche successivamente elencate:

- 1) servizio civico comunale per uno dei membri del nucleo beneficiario, in obbligatorio abbinamento a misure "gratuite" di volontariato, servizi per la comunità, partecipazione all'attività delle associazioni sociali e culturali del territorio per gli altri membri del nucleo familiare e adempimento dell'obbligo dei minori presenti nel nucleo di frequentare un percorso scolastico o formativo fino ai 18 anni;
- 2) promozione e attivazione di tirocini formativi per uno o più membri del nucleo familiare presso il Comune o presso le aziende del territorio;
- 3) promozione e attivazione di progetti volti alle persone adulte che intendono proseguire gli studi interrotti o iniziare nuovi percorsi di studio anche universitari, in collaborazione con gli istituti scolastici e le università, comprese anche quelle della terza età.

La Giunta regionale individua i seguenti target quali beneficiari del REIS senza il vincolo della partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva:

- famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previste dalla L.R. n. 15/1992 e dalla L.R. n. 20/1997.

Articolo 8

PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE ATTIVA

Nella fase transitoria, il Comune, attraverso l'Ufficio Servizi sociali, cura la predisposizione di un progetto personalizzato per ciascun nucleo destinatario del REIS che, a fronte dell'erogazione dell'intervento economico, prevede l'assunzione da parte dell'utente e degli altri membri della sua famiglia di un impegno a svolgere le attività previste per quel nucleo ed elencate al precedente art. 7.

Per quanto concerne l'area lavorativa di cui all'art. 7 punto 1), le attività programmabili sono le seguenti:

Interventi nel territorio

- impiego del beneficiario in attività di custodia, vigilanza, pulizia e manutenzione di strutture pubbliche (scuole, biblioteca, campi sportivi, uffici comunali);
- impiego del beneficiario in attività di diserbo stradale per il decoro urbano;
- piccole manutenzioni ordinarie;
- impiego del beneficiario in attività di pulizia e manutenzione di luoghi pubblici di interesse storico-culturale.

La programmazione degli inserimenti per interventi nel territorio verrà effettuata in collaborazione con l'Ufficio Tecnico comunale, andando ad integrare i servizi già operativi. Quest'area di intervento verrà coordinata dall'Ufficio tecnico.

Interventi a favore di fasce deboli della popolazione (anziani e disabili):

- impiego del beneficiario nella gestione di piccole pulizie degli ambienti di vita dell'anziano o disabile;
- impiego del beneficiario nel disbrigo di commissioni quali: pagamenti utenze, spesa, cura raccolta differenziata, impegnative mediche ecc.;
- impiego del beneficiario in servizi di compagnia ad anziani o disabili;
- impiego del beneficiario nello svolgimento di piccoli lavori di manutenzione a favore di abitazioni civili di anziani o disabili (piccole manutenzioni ordinarie, quali pulizia giardino, pitture, cambio lampadine, ecc.).

Gli anziani/disabili assistibili con questa tipologia di intervento verranno individuati dai Servizi Sociali tra gli utenti già fruitori di altri servizi (es.. SAD, Legge 162/98, Progetti Ritornare a casa) o su segnalazione dei medici di medicina generale o di familiari. In ogni caso l'ammissione al servizio verrà fatta precedere da una valutazione sul caso che dia priorità alle persone con i redditi più bassi e in condizioni di solitudine.

Qualora il numero degli anziani/disabili ammissibili a servizio dovesse risultare superiore al numero delle ore di servizio erogabili, si procederà a stilare una lista d'attesa.

Articolo 9

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA REIS

Al fine di individuare i soggetti aventi diritto alla misura REIS l'Amministrazione pubblicherà un Avviso Pubblico al quale potranno partecipare tutte le persone in possesso dei requisiti previsti dal presente atto al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio.

L'accesso al beneficio avverrà nel rispetto delle priorità previste dall'articolo 4 e, all'interno della medesima priorità, secondo l'ISEE più basso (in subordine, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande) e, comunque, fino a esaurimento delle risorse assegnate all'ente dalla Regione Sardegna con la determinazione n.17512/612 del 23.12.16.

Il Comune, a conclusione del procedimento, provvederà a stilare l'elenco degli ammessi al beneficio e degli esclusi distinti per categoria.

Articolo 11

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto entrerà in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione di Giunta che approva il contenuto del presente documento.